DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2004

del 9 luglio 2004

che modifica l'Allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre a Lussemburgo ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 189, del 18 giugno 2003, volta a sostituire la tessera europea d'assicurazione malattia ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 190, del 18 giugno 2003, concernente le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 191, del 18 giugno 2003, relativa alla sostituzione dei moduli E 111 ed E 111 B con la tessera europea d'assicurazione malattia ([4]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 3.64 (decisione n. 188) dell'allegato VI dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

«3.65. **32003 D 0751**: decisione n. 189, del 18 giugno 2003, volta a sostituire la tessera europea d'assicurazione malattia ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 1).

3.66. **32003 D 0752**: decisione n. 190, del 18 giugno 2003, concernente le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 4).

([1]) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
([2]) GU L 276 del 27.10.2003, pag. 1.
([3]) GU L 276 del 27.10.2003, pag. 4.
([4]) GU L 276 del 27.10.2003, pag. 19.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

Conformemente al punto 3.3.2 dell'allegato della decisione, sulle tessere europee di assicurazione malattia rilasciate dagli Stati EFTA SEE non sono raffigurate le stelle europee. Tuttavia, lo Stato EFTA SEE dovrebbe avere la possibilità di inserirle in un momento successivo, se necessario.

3.67. **32003 D 0753**: decisione n. 191, del 18 giugno 2003, relativa alla sostituzione dei moduli E 111 ed E 111 B con la tessera europea d'assicurazione malattia (GU L 276 del 27.10.2003, p. 19).»

Articolo 2

I testi delle decisioni n. 189, n. 190 e n. 191 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE .

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.